

Lavori di miglioria fondiaria strumentali all'impianto di un vigneto.

Data di pubblicazione: 28/10/2015

Si segnala la **sentenza 12 ottobre 2015, n. 1043** con cui la **Seconda Sezione del TAR Veneto** ha dichiarato illegittima l'ordinanza con la quale un Comune ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi, in relazione ad un intervento consistente in un movimento terra, spianamento e livellamento di un terreno per l'esercizio di attività agricola e, in particolare, per il reimpianto di un vigneto, ritenendo che per tale intervento occorra il preventivo rilascio del permesso di costruire.

Il Giudice ha precisato che l'intervento avrebbe dovuto essere qualificato come movimento di terra pertinente all'attività agricola, che non ha comportato un'alterazione permanente allo stato dei luoghi, come tale non soggetto né al previo rilascio di un titolo abilitativo sia sotto il profilo edilizio, che paesaggistico. *“Infatti l'art. 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dispone che non sono soggetti a concessione né ad autorizzazione edilizia “i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere”, e l'art. 82, dodicesimo comma, del DPR 24 luglio 1877, n. 616 (trasfuso nell'art. 152, lett. b, comma 1, del Dlgs. 29 ottobre 1999, n. 490), dispone che non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica “per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio [...] anche la legislazione successiva ha confermato la non assoggettabilità di interventi di questo tipo al previo rilascio di un titolo edilizio (cfr. l'art. 6, comma 1, lett.d, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, che definisce attività edilizia libera “i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali”) e paesaggistico (l'art. 149, comma 1, lett. b, del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, afferma che non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica per “gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili”).”*

Il tema dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione di lavori di miglioria fondiaria strumentali all'impianto di un vigneto in area con vincolo paesaggistico, è stato affrontato anche dalla Sezione Sesta del **Consiglio di Stato** con **sentenza 10 febbraio 2015, n. 718** (che ha confermato la sentenza del TAR Veneto, Sez. II, del 17 gennaio 2014, n. 44). Con tale pronuncia, il Collegio ha precisato che tali interventi si configurano quali *“[...] modificazioni normali della forma del territorio, inerenti all'usuale pratica agricola anche per le piante da frutto o da legna, e alla parabola di esseri viventi e produttivi delle piante stesse, quand'anche interessino uliveti, vigne, pioppeti, frutteti e simili e dunque abbiano frequenza di rimozione tutt'altro che annuale.*

Normalmente, infatti, non sono oggetto di uno specifico valore espressamente tutelato dal vincolo paesaggistico e non ne sono elementi identificativi (come invece vuole la legge stessa per i boschi e le foreste). Diversamente opinando si incorrerebbe in una compressione eccessiva delle facoltà proprietarie e si otterrebbe il controproducente effetto di una disincentivazione della pratica agricola, con effetti negativi paradossali sulla buona manutenzione del territorio. Resta salvo il caso in cui un vincolo paesaggistico sia stato introdotto proprio per salvaguardare una specifica presenza di piantagioni, quali elementi costitutivi essenziali della tipicità di un certo e qualificato paesaggio agrario [...]”

La medesima Sezione si è espressa in maniera analoga anche nella sentenza 717/2015 relativa ad un intervento avente ad oggetto lo spostamento provvisorio di alberi di ulivo.